

# **Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)**

**Modifica del 25 novembre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>1</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Sezione 1: Oggetto, obiettivi strategici e principi**

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 2 cpv. 3 lett. d*

<sup>3</sup> Nell'ambito della logistica essa persegue i seguenti obiettivi strategici:

- d. centralizzazione della pubblicazione ufficiale dei dati su supporti elettronici, cartacei, CD e altro;

*Art. 9 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 lett. f*

<sup>1bis</sup> Tengono conto in modo equilibrato, durante tutte le fasi della gestione immobiliare, delle tre dimensioni della sostenibilità, ossia della dimensione sociale, di quella economica e di quella ambientale. Ai sensi dell'articolo 27, il DFF emana istruzioni sulla gestione sostenibile degli immobili. Tali istruzioni e le corrispondenti raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)<sup>2</sup> sono determinanti per l'attuazione della gestione sostenibile degli immobili.

<sup>1</sup> RS 172.010.21

<sup>2</sup> [www.kbob.ch](http://www.kbob.ch) > Pubblicazioni / Raccomandazioni / Modelli di contratti > Costruire in modo sostenibile

<sup>2</sup> Nell'ambito della direzione strategica, essi adempiono segnatamente i seguenti compiti:

f. *Abrogata*

*Art. 10* Esigenze delle OU

Gli OCI tengono conto in modo appropriato delle esigenze delle OU nell'ambito dei loro compiti. All'UFCL si applicano inoltre i disciplinamenti speciali di cui all'articolo 21.

*Art. 13 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per l'acquisto e la vendita d'immobili l'Ufficio federale delle strade è equiparato agli altri OCI.

*Art. 21 lett. d*

Si applicano disciplinamenti speciali:

d. per l'utilizzazione e l'esercizio di costruzioni civili della Confederazione; l'UFCL emana istruzioni in proposito.

*Art. 22* Servizi logistici per eventi

L'UFCL fornisce servizi logistici di cui il Consiglio federale, i capi dei dipartimenti o il cancelliere della Confederazione, come pure altri magistrati di rango superiore della Confederazione, necessitano per realizzare eventi speciali, quali il ricevimento di Capodanno, i ricevimenti di Stato, le visite di lavoro, gli onori militari, la gita annuale del Consiglio federale e le conferenze stampa.

*Art. 37 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Per l'eliminazione di divergenze d'opinione nel settore della logistica sono competenti, per l'UFCL, nel primo livello:

c. il capo della Divisione produzione, per i processi relativi alla produzione su mandato.

II

L'ordinanza del 21 novembre 2007<sup>3</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'UFG emana direttive per il calcolo dei costi di costruzione riconosciuti.

<sup>3</sup> RS 341.1

*Art. 15 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel singolo caso, l'UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d'ampliamento o di trasformazione, adatta i costi riconosciuti al rincaro secondo le proprie direttive (art. 13 cpv. 4).

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

